

Ilaria Cozzaglio

**Concetto e concezioni
della legittimità: il realismo
politico tra contestualismo
e principi universali**

1. *Introduzione: realismo politico e normatività*

Il dibattito sulla normatività politica trova il proprio fondamento nell'idea che la teoria morale rappresenti la fonte normativa per valutare e guidare i fenomeni politici. Valori morali quali eguaglianza, giustizia e autonomia rappresentano il punto di riferimento per la giustificazione delle istituzioni politiche, da Aristotele in avanti (Larmore 2013). Negli ultimi decenni, un nuovo modello di teoria politica si è contrapposto al precedente: Bernard Williams, nel suo saggio su realismo e moralismo in teoria politica (2005), definisce i fondamenti del "realismo politico", un approccio alla teoria politica che, pur intendendo offrire una prospettiva normativa, ne ricerca i fondamenti non nella morale, bensì nei tratti della politica stessa¹.

¹ In questo articolo, intendo far riferimento al realismo politico come branca della teoria politica normativa, e non al realismo come branca delle relazioni internazionali. Val la pena notare, però, come il primo si sviluppi a partire dal secondo, per quanto riguarda la sensibilità verso alcuni temi – quali la centralità di conflitto, potere e interessi nella sfera politica, e la peculiarità delle dinamiche politiche rispetto a quelle che permeano la sfera morale – ma come se ne differenzi per una più spiccata vocazione normativa, che lo rende appunto un approccio appartenente alla teoria politica più che alle scienze sociali empiriche. È utile riferirsi al saggio di Matt Sleat per apprezzare le differenze tra realismo in teoria politica normativa e *Realpolitik* (Sleat 2014). Per una ricostruzione dei punti di giuntura tra realismo in teoria politica e realismo nelle relazioni internazionali, faccio riferimento al saggio di Alison McQueen (2017).

Padre fondatore del realismo politico, Williams ispira teorici contemporanei quali, tra gli altri, Williams Galston, Matt Sleat, Enzo Rossi, Mark Philp, John Horton, i quali approfondiscono le linee guida di un modo di fare teoria politica che, per la sua eterogeneità di sviluppi e fonti, va inteso come una «famiglia di approcci» più che come una scuola di pensiero sistematizzata (McQueen 2017, 297; trad. mia). Tuttavia, e nonostante le (talvolta ampie) differenze interne, il realismo politico può essere definito sulla base di alcuni assunti metodologici.

In primo luogo, la politica è una sfera autonoma caratterizzata da alcuni tratti specifici, quali la presenza ineliminabile del conflitto, la pluralità di visioni e interessi, il disaccordo sui valori, l'uso del potere coercitivo come ultima *ratio* per ottenere obbedienza. La specificità della natura del politico richiede, secondo i realisti, l'elaborazione di una normatività altrettanto specifica: detto altrimenti, i valori e gli standard con cui regolare la dimensione politica non possono collassare su valori e standard che pertengono ad altre sfere, per esempio quella morale (Williams 2005; Galston 2010; Rossi e Sleat 2014; Philp 2010). Gli standard normativi devono dunque essere compatibili con la natura del politico e con i fatti che lo caratterizzano, pena l'inaccuratezza descrittiva e l'irrelevanza normativa della teoria (Horton 2010).

Ciò comporta un secondo, fondamentale requisito della normatività politica, ossia la sua sensibilità al contesto. Gli standard normativi devono essere compatibili con le circostanze politiche, economiche e culturali presenti nei contesti sotto scrutinio. Questo requisito si traduce, a sua volta, in più specifici standard metodologici. Per esempio, alcuni autori insistono sulla necessità di legare il concetto di legittimità politica alle credenze dei cittadini (Horton 2012; Sagar 2018; Cozzaglio

Vale altrettanto la pena notare che gli stessi realisti delle relazioni internazionali si sono mostrati tutt'altro che inconsapevoli circa il ruolo dei fattori morali nella politica – un esempio su tutti sono i sei principi del realismo formulati da Hans Morgenthau (1993). Per un'analisi di questo aspetto, si veda il saggio di William Scheuerman (2018). Infine, è bene notare che anche all'interno del gruppo dei realisti in teoria politica ci sono differenze sostanziali circa le fonti della normatività politica: per esempio, i cosiddetti realisti radicali – per esempio Rossi – tendono a rifiutare in maniera molto più marcata di altri il ruolo dei valori morali nella formulazione di standard politici.

2020b); altri sottolineano come la giustificazione del potere politico debba essere compatibile con le circostanze storiche e culturali in cui si applica (Williams 2005; Sleat 2013); altri ancora sviluppano gli standard normativi a partire dall'analisi di scopo e funzione di istituzioni e pratiche politiche esistenti, e di forme di protesta e resistenza che permeano il contesto politico analizzato (Jubb 2016 e 2019a).

È tuttavia fondamentale notare che il contestualismo della normatività realista non va confuso con un approccio descrittivo alla politica. David Beetham chiarisce bene questo aspetto, nel commentare criticamente l'approccio weberiano alla legittimità: secondo una nozione normativa della legittimità, uno stato è legittimo, Beetham ammonisce, non perché i cittadini lo ritengono tale, ma perché può essere *giustificato* sulla base delle credenze dei cittadini (Beetham 1991, 11). Più precisamente, la specificità della normatività politica non richiede l'abbandono di ogni appello alla morale, tutt'altro: l'appello ai valori morali è fondamentale, e non in contrasto con la metodologia realista, nella misura in cui tali valori sono condivisi da coloro che sono sottoposti all'autorità politica, o comunque compatibili con il contesto politico da valutare (Sleat 2014 e 2021).

Lo sviluppo del realismo politico per mano dei successori di Williams è stato accompagnato da un crescente dibattito circa i fallimenti del realismo stesso. È possibile raccogliere le voci critiche attorno a due temi. Il primo è che il realismo, nell'insistere sull'autonomia della sfera politica, sulla centralità e immutabilità di certi fatti e sul contestualismo, finisce per essere un approccio conservatore, incapace di distaccarsi davvero dallo *status quo* (Estlund 2014 e 2020; Ypi 2016), se non offrendo standard normativi insufficienti per ripararci dagli orrori cui l'umanità ha assistito e contribuito (Erman e Möller 2013). A questa critica, i realisti hanno risposto seguendo varie strategie. Alcuni hanno mostrato come la teoria realista possieda strumenti, quali il principio di teoria critica [*critical theory principle*] (Williams 2005 e 2002), che sono in grado di stimolare processi critici interni (Sagar 2018; Hall 2015a). Altri hanno mostrato la capacità del realismo politico di pensare utopicamente (Rossi 2019; Favara 2021) o di fornire le coordinate del progresso politico (Cozzaglio 2020a; Cozzaglio e Favara in pubblicazione, 2022). Altri ancora hanno mostrato come il realismo, nonostante la propria vocazione contestualista, sia in grado di accomodare alcune forme di critica esterna (Cozzaglio 2020b; Favara 2021).

La seconda critica sostiene che il realismo, proprio nel tentativo di offrire una visione normativa della politica, finisce per trasformarsi in un approccio moralista (Forst 2017; Leader Maynard e Worsnip 2018; Larmore 2013; Leader Maynard 2021) o in un approccio incoerente rispetto alle proprie promesse originarie (Erman e Möller 2019, 2021). I realisti hanno risposto mostrando la differenza tra valori morali e valori politici (Sleat 2016), sottolineando come l'appello a valori morali non sia incoerente con la metodologia realista (Hall 2015a, 2015b; Sleat 2014, 2021) o chiarendo i termini della specificità della normatività realista (Jubb 2019b).

In questo articolo intendo obiettare, sebbene in maniera indiretta, a entrambe le accuse mosse al realismo, mostrando come la nozione di legittimità realista sia in grado, tramite la distinzione tra concetto e concezione, di tenere insieme tanto spinte contestualiste, quanto spinte universaliste funzionali a muovere criticamente oltre lo *status quo*. Nel fare ciò, intendo anche rafforzare la teoria realista mostrando più chiaramente come queste due spinte si relazionano l'una all'altra, e come sia possibile rivendicare un ruolo centrale per le credenze di coloro che sono soggetti al potere politico. Se ciò che sostengo si dimostra plausibile, allora il realismo può respingere sia l'accusa di conservatorismo, che quella di non specificità. Si noti, tuttavia, che l'obiettivo preposto è ampio e complesso, e richiede un lavoro che va ben oltre la portata di questo saggio. In questo articolo, mi limito a proporre alcune considerazioni che sperabilmente stimolino una riflessione più approfondita su questi temi.

Il saggio si struttura come segue. Partirò dalle nozioni di relazione politica e di legittimità di Williams, e dalla nozione di legittimità di Max Weber, per mostrare come tali nozioni siano intrinsecamente legate alle credenze e ai valori di coloro che sono soggetti all'autorità politica (2). A partire da queste riflessioni, proporrò una teoria (descrittiva e normativa) della struttura della credenza nella legittimità, a partire dalla quale distinguerò il concetto dalle concezioni realiste della legittimità (3). Mostrerò dunque come il primo incarni la vocazione universalista del realismo, mentre le seconde la sua sensibilità al contesto. Infatti, le concezioni della legittimità si differenziano dal concetto, in quanto esprimono standard normativi contestuali che dipendono dalle circostanze politiche, storiche e culturali in atto, e dalle credenze espresse da

coloro che sono soggetti all'autorità politica. In conclusione (4), proporrò alcune riflessioni preliminari circa le implicazioni normative del legame tra legittimità e credenze, per mostrare come tale legame implichi un ideale politico di autonomia, benché fondato non nella teoria morale, ma nella distinzione fattuale stessa tra relazione politica e relazione di dominazione su cui il realismo politico impenna la propria normatività.

2. Legittimità, relazione politica e credenze

2.1 Qualche definizione

In questa sezione, intendo fare chiarezza su tre concetti che sono al cuore del realismo politico, e che forniscono le basi per sviluppare l'argomentazione di questo saggio. Questi concetti, che nel realismo sono legati tra loro in maniera peculiare, sono: relazione politica, legittimità e credenze. Per coglierne i tratti e le reciproche relazioni, mi affiderò ad alcuni passaggi contenuti nei lavori di Williams e di Weber, e alla loro rielaborazione da parte di alcuni teorici contemporanei.

Williams prende le mosse da un'interpretazione di cosa sia una relazione politica in quanto opposta a una relazione di cruda dominazione per introdurre il concetto di legittimità – il quale, a sua volta, dipende – sebbene solo in parte – dalle credenze dei soggetti. Uno stato, secondo Williams, deve prima di tutto offrire una *soluzione accettabile* al «primo problema politico» [*first political question*], cioè «l'assicurazione di ordine, protezione, sicurezza, fiducia e delle condizioni per la cooperazione» (Williams 2007, 5-6). Una relazione politica si distingue da una relazione di cruda dominazione proprio per l'accettabilità della soluzione alla domanda politica prima. Ma da cosa dipende tale accettabilità? È qui che entra in gioco il concetto di legittimità e, in particolare, quello di «richiesta di legittimazione fondamentale (RLF)» [*Basic Legitimation Demand* (BLD)] (Williams 2007). Affinché una soluzione sia accettabile, e dunque ci si trovi in presenza di una relazione politica, tre condizioni devono applicarsi. La prima è che lo stato fornisca una «giustificazione del proprio potere *a ciascun suddito*» (Williams 2007, 7). La seconda è che tale giustificazione sia intelligibile in quanto giustificazione del potere, cioè abbia senso [*make sense*] date le circostanze storiche e culturali

(Williams 2007). La terza è che l'accettazione di tale giustificazione da parte di coloro che sono soggetti al potere politico non sia un prodotto di interventi manipolatori da parte di coloro che esercitano il potere politico stesso – così raccomanda il «principio di teoria critica» [*critical theory principle*] (Williams 2007, 9). Il concetto di legittimità fa dunque da leva normativa per distinguere una relazione politica da una relazione di dominazione². Detto in altri termini, per Williams una relazione continuativa di comando-obbedienza non è necessariamente una relazione politica, se l'esercizio del potere è percepito, da chi vi è soggetto, come arbitrario.

Un'idea simile si trova nel Max Weber di *Economia e Società*³. Weber fornisce due nozioni di dominazione. La prima stabilisce che dominazione [*Herrschaft*] è «la probabilità che un dato gruppo di persone obbedirà ad un comando con un contenuto specifico» (Weber 2006, 62; trad. mia). La seconda, che esprime invece il concetto di dominazione legittima, intende dominazione come

la situazione in cui la volontà manifesta (comando) di chi governa è intesa a influenzare la condotta di uno o più soggetti, e in effetti la influenza in modo che la loro condotta si strutturi, a un grado socialmente rilevante, come se i soggetti avessero fatto del contenuto del comando la massima della loro azione. Visto dall'altro lato della medaglia, questa situazione verrà chiamata obbedienza (Weber 2006, 980; trad. mia).

È importante sottolineare come, per Weber, l'obbedienza possa originarsi da situazioni molto diverse tra loro, e che diversi tipi di obbedienza segnalino diversi tipi di legittimità del potere politico. Infatti, mentre l'obbedienza basata sul timore, l'abitudine o l'espedito segnala il tipo

² Vi è disaccordo circa la questione se in Williams la nozione di relazione politica collapsi completamente su quella di legittimità. Per un approfondimento in questo senso si veda l'articolo di Ed Hall (2015a). Ad ogni modo, rispondere a questa questione non è necessario per l'argomentazione di questo articolo. Infatti, per i presenti scopi, è sufficiente mostrare che vi è una relazione tra i due concetti.

³ Per un'analisi delle differenze tra la normatività weberiana e quella di Williams, si veda l'articolo di Cozzaglio e Greene (2019). Per un'analisi dell'impatto normativo del pensiero weberiano, si vedano Greene (2017), Wolin (1981), and Philp (2007).

più generale di obbedienza – quello, appunto, della prima definizione – l'obbedienza fondata sulla credenza nella validità del comando è ciò che distingue la dominazione legittima – ovvero quella della seconda definizione – dalla dominazione *tout court*. Si tratta quindi di un tipo di obbedienza qualitativamente differente rispetto a quella del primo caso, proprio perché fondata sulla convinzione della validità del comando, e che, pertanto, generalmente garantisce maggiore stabilità al potere politico. Anche nel caso di Weber, dunque, come in quello di Williams, la legittimità del potere politico è una caratteristica della relazione politica che ha a che fare, in un modo o nell'altro, con le credenze di coloro che sono sottoposti all'esercizio del potere.

2.2 Contestualismo *versus* universalismo?

Ciò ci permette di introdurre il tema del contestualismo e dell'universalismo come spinte (apparentemente) opposte, eppure compresenti, nel realismo politico sviluppatosi a partire dagli scritti di Williams e di Weber. Di fatti, il concetto di intelligibilità di Williams, così come l'idea weberiana della legittimità come dipendente dalle credenze dei soggetti, hanno dato spunto a una serie di ulteriori elaborazioni della metodologia realista in generale, e della sua spinta contestualista in particolare. Sostenere che la legittimità debba essere in qualche misura dipendente dalle credenze dei soggetti significa appellarsi alle caratteristiche del contesto al fine di formulare standard normativi. Un esempio di teoria realista della legittimità sviluppatasi in questo senso è quella di John Horton (2012; 2010b), il quale fa propria la lezione weberiana, ma anche la critica mossa da David Beetham allo stesso Weber, cioè che uno stato non è legittimo semplicemente perché i cittadini credono lo sia, ma perché lo si può *giustificare* sulla base delle credenze dei cittadini (Beetham 1991, 11).

Tuttavia, il contestualismo della teoria realista non si limita ad associare legittimità e credenze. Infatti, appellarsi al contesto significa ancorare gli standard normativi a una serie di ulteriori aspetti che caratterizzano ciascun contesto politico e dunque variano di comunità politica in comunità politica. Galston ne ricorda alcuni: la scarsità delle risorse a disposizione, la pluralità degli interessi e delle visioni, la conflittualità tra diversi sistemi valoriali, ma anche l'influenza che hanno passioni e

impulsi sulle azioni sociali degli individui (Galston 2010 e 2018). In questo spirito, Jubb ritiene che dovremmo derivare i principi dai fatti politici così «come li conosciamo» (Jubb 2016, 77; trad. mia), invitando così a una disincantata indagine di cosa sia la politica, e di quali siano gli spazi di manovra possibili, prima di procedere con una proposta normativa. Similmente, Philp annovera tra i desiderata di una teoria realista della politica che essa tenga conto delle circostanze dell'esercizio del potere, delle capacità e degli interessi degli agenti, così come dei loro ruoli e competenze (Philp 2010).

È importante sottolineare, tuttavia, che ancorare i principi ai fatti non significa necessariamente arrendersi allo *status quo* e dunque rinunciare a prescrivere corsi d'azione in grado di determinare un progresso della società. Infatti, come ricorda Lorna Finlayson, il conservatorismo della teoria realista dipende esclusivamente da dove viene posta la soglia tra fatti modificabili e fatti imm modificabili (Finlayson 2017)⁴. La normatività realista si differenzia da quella morale tradizionale non per essere meno critica di quest'ultima verso lo *status quo*. Piuttosto, si distingue per il proprio appello a una normatività dal basso, o dipendente dalle pratiche, cioè quella composta da principi che scaturiscono anzitutto da una valutazione degli scopi e delle funzioni delle istituzioni politiche⁵.

Dall'altra parte, il concetto di relazione politica in Williams restituisce la dimensione universalista della metodologia realista. Infatti, che una relazione politica sia diversa da una relazione di dominazione è una verità fattuale che si applica indipendentemente da qualunque sia il contesto in considerazione. Del resto, Williams sottolinea che, mentre non possiamo appellarci ai nostri valori per valutare la legittimità di stati appartenenti alla storia passata, possiamo certamente formulare giudizi circa la loro le-

⁴ Non c'è qui lo spazio per fare giustizia al complesso dibattito che si è instaurato tra critici e difensori del realismo circa la capacità di quest'ultimo di muovere oltre lo *status quo*. Per chi fosse interessato, si vedano i contributi critici di Eva Erman e Niklas Möller (2013, 2019), Jonathan Leader Maynard e Alex Worsnip (2018), David Estlund (2014, 2020) e Lea Ypi (2016). In difesa del realismo, e in risposta – diretta o indiretta – ai contributi sopra citati, si vedano gli articoli di Rob Jubb e Enzo Rossi (2015a; 2015b), Ed Hall (2015a), Rob Jubb (2019b).

⁵ A riguardo, si veda la nozione di *practice-dependence* elaborata da Andrea Sangiovanni (2008).

gittimità se tali giudizi si fondano sulla distinzione tra relazione politica e relazione di dominazione (Williams 2007, cap. 6). Per esempio, possiamo giudicare uno stato illegittimo, se questo stato esercita potere sui propri cittadini in maniera arbitraria, cioè se stabilisce un ordine politico che non corrisponde al sistema valoriale adottato in quella comunità politica. In questo senso, la definizione di relazione politica fornisce uno standard universale per esprimere giudizi applicabili indipendentemente dalle caratteristiche specifiche dei diversi contesti politici.

C'è di più. La nozione stessa di legittimità ha valore normativo universale, mentre la nozione di "avere senso", ricorda Williams, è normativa solo quando applicata al nostro caso specifico (Williams 2007, 15). Si può dire quindi che la nozione di legittimità faccia da congiunzione tra spinte universaliste e spinte contestualiste. Ma cerchiamo di spiegarlo meglio. Dopo aver esposto le tre "condizioni" della richiesta di legittimazione fondamentale, Williams si sofferma a specificare che i valori che costituiscono ciò che ha senso in quanto giustificazione del potere costituiscono un vincolo normativo soltanto nelle comunità in cui tali valori sono effettivamente condivisi. Un esempio: laddove una certa concezione della giustizia distributiva viene ritenuta dalla comunità come un valore politico fondamentale, ogni ordine politico che violi tale concezione risulterà illegittimo. In questo senso, la categoria di "*make sense*" ha valore normativo contestuale.

La nozione di legittimità, invece, specifica Williams, ha valore normativo a-contestuale. Cosa significa? Significa che qualsiasi giudizio sulla legittimità di uno stato deve essere formulato sulla base di quei tre vincoli che compongono la richiesta di legittimazione fondamentale. In altre parole, la legittimità di qualsiasi stato va valutata sulla base della capacità dello stato stesso di offrire una giustificazione accettabile – compatibile con i valori lì condivisi e non manipolata – del proprio esercizio del potere. Pertanto, qualsiasi giudizio politico sulla legittimità di uno stato che violi uno di questi criteri non è un giudizio valido. In questo senso, sia la nozione di relazione politica che quella di legittimità in Williams offrono gli strumenti per formulare giudizi politici che hanno validità indipendentemente dal contesto, e dunque permettono – sebbene solo in certa misura – anche giudizi comparativi.

Anche Weber offre una nozione di legittimità che si tende tra vocazioni universaliste e spinte contestualiste. Infatti, come ricordato in prece-

denza, da una parte la legittimità di un regime dipende dalle credenze dei cittadini, e queste credenze variano a seconda dei contesti culturali, e soprattutto storici, in cui il regime esercita il proprio potere. Weber individua tre basi per la credenza nella legittimità di un regime – tradizionale, carismatica e razionale-legale – e queste tre si susseguono (anche se non in maniera lineare) in un percorso storico che va dal pre-moderno, dove a sostenere la validità dell'autorità politica sono considerazioni di stampo religioso, di continuità familiare o eroicità del leader, alla modernità, in cui prevale un impianto giustificativo di tipo razionale e la burocratizzazione dello spazio politico prende piede (Weber 2006, I, cap. III). Dall'altra parte, però, qualunque sia il tipo di credenza coinvolta nel processo di legittimazione, essa deve avere una caratteristica, cioè quella di far sì che il comando venga percepito come massima dell'azione di per sé, al di là di ogni convenienza, espediente, o paura. Questo dice la seconda definizione di dominazione sopra citata, e questo esplica la spinta universalistica che anche la nozione weberiana di legittimità include. Infatti, i tre tipi di legittimità (basati sui tre tipi di credenze) illustrati da Weber sono ideal-tipi (Weber 2006) che raccolgono una serie di diverse credenze "reali". Ora tali credenze, affinché contino come "marcatori" della legittimità del regime, devono tutte esprimere la validità del comando o, per dirla in altro modo, l'autorevolezza del comando e di colui che lo proferisce: riconoscimenti della legittimità di un regime che si basino sul timore della punizione, su espedienti o su (acritica) abitudine non valgono come manifestazioni di legittimità.

3. Concetto e concezioni della legittimità realista

3.1 Oltre Williams e Weber

Nella sezione precedente abbiamo appurato come sia Williams che Weber, a cui si ispirano molti dei contributi contemporanei nella letteratura realista, intendono la normatività politica come tesa tra spinte contestualiste e spinte universaliste e che la nozione di legittimità, in particolare, imbriglia queste due vocazioni apparentemente opposte.

Alcuni critici hanno però visto negli standard universalisti che permeano le teorie della legittimità realista una forma di contraddizione.

Infatti, sostengono i critici, tali standard non possono che originare da una normatività che è esterna alla politica e dunque da rigettare, almeno secondo il diktat realista. Per esempio, Rainer Forst sostiene che il dovere dello stato di fornire una giustificazione del proprio esercizio del potere a ogni cittadino non possa che derivare da un sotteso principio di eguaglianza che Williams silenziosamente introduce per rinforzare la normatività della propria nozione di legittimità (Forst 2017). Similmente Charles Larmore (2013), meno criticamente, e Erman e Möller (2013), più criticamente, imputano al realismo la reintroduzione di principi morali universalistici, che minerebbero il proclamato contestualismo che caratterizza il realismo politico.

Molti realisti hanno fornito risposte a queste accuse⁶ – risposte volte principalmente a difendere la coerenza e la specificità della normatività realista. Tuttavia, ciò che manca ancora è un più dettagliato esame del rapporto tra contestualismo e universalismo. Detto altrimenti: una volta appurato che i due possono coesistere, anche in maniera coerente, all'interno di una stessa teoria, come si relazionano l'un l'altro? Porsi questo quesito non è puro esercizio filosofico. Piuttosto, la domanda scaturisce dall'esigenza di capire quali siano le variabili normative soggette a modifica (cioè quelle dipendenti dal contesto) e quali invece fungano da costanti immutabili della teoria (cioè quelle universaliste). Comprendere ciò serve anzitutto a delineare la capacità della teoria di incentivare il progresso politico, poiché restituisce un'immagine più nitida di quali siano gli aspetti sui quali è possibile intervenire per modificare lo status quo. Inoltre, serve anche a porre un confine tra ciò che legittimamente caratterizza un contesto (per esempio un certo sistema valoriale) ed eventuali violazioni e abusi di potere che caratterizzano tale contesto ma che non possono attribuirsi a una mera (e legittima) peculiarità storica, culturale, circostanziale.

C'è poi un secondo tassello mancante nella concezione realista della legittimità: nonostante molti autori abbiano fortemente sostenuto la

⁶ Si vedano, per esempio, i contributi di Ed Hall (2015a, b), Ed Hall e Matt Sleat (2017), e Matt Sleat (2021). Per quanto riguarda la distinzione tra standard morali e standard politici, si veda anche il contributo di Sleat del 2016 sulla definizione del valore politico. Infine, si vedano anche i riferimenti indicati alla nota 3 di questo saggio.

relazione tra le credenze dei cittadini e la nozione di legittimità, pochi hanno cercato di chiarire in cosa consista una credenza nella legittimità del regime, che ruolo abbia precisamente all'interno della nozione di legittimità, e a quali vincoli normativi debba sottostare per non ricadere nel riduzionismo weberiano denunciato da Beetham e poi da Horton. Altrove (Cozzaglio in pubblicazione, 2022) ho sostenuto che Williams, nell'introdurre il principio di teoria critica come vincolo a ciò che 'ha senso' in quanto giustificazione del potere, perde di vista l'importanza del ruolo delle credenze nel determinare gli standard normativi della legittimità. Come abbiamo visto, Williams ammette che «quando arriviamo al caso che ci riguarda, la nozione di "avere senso" diventa normativa» (Williams 2007, 15) e dunque i valori impliciti nelle credenze dei soggetti sulla legittimità del regime devono avere un impatto su come dare forma all'ordine politico. Tuttavia, una volta che il principio di teoria critica viene innescato, non è chiaro che cosa rimanga della normatività espressa da quei valori che hanno senso in una determinata comunità politica, né chi debba impugnare tale principio al fine di criticare le credenze. Un esempio del primo dilemma è il seguente: cosa fare se un soggetto, la cui credenza è stata giudicata inammissibile sulla base del principio di teoria critica, sostiene di non essere manipolato, ma che invece tale credenza derivi da un'eredità storica e culturale che non è accessibile a coloro che non appartengono alla stessa comunità politica e che dunque la interpretano come frutto di manipolazione? Questa domanda apre inoltre alla seconda questione prima menzionata, cioè a chi spetti esercitare la critica delle credenze: da una parte, se è il soggetto stesso a farlo, c'è il rischio che molte forme esistenti di manipolazione non vengano disvelate; dall'altra, se è il teorico a farlo, c'è il rischio che la forza della prospettiva di coloro che sono soggetti all'autorità politica venga eccessivamente annacquata, proprio a causa della non familiarità del teorico con il contesto politico in analisi.

Alla mia critica qualcuno potrebbe obiettare che se l'aver senso di un certo ordine politico è determinato da una qualche forma di manipolazione, allora l'aver senso stesso non è altro che un'illusione. Certamente, il principio di teoria critica ha un ruolo fondamentale nel salvaguardare la capacità normativa della nozione di legittimità. Tuttavia, a mio avviso, Williams pecca nel non prendere sufficientemente sul serio la possibilità che ciò che dall'esterno è percepito come il risultato della

manipolazione sia invece il frutto di una determinata costellazione di fattori culturali, sociali e storici che caratterizzano un certo contesto, influenzando il significato della nozione stessa di relazione politica, e che sono accessibili solo a coloro che appartengono a quel contesto. Williams insiste in più punti sulla necessità di astenersi dall'utilizzare i propri valori al fine di giudicare la legittimità di regimi lontani da noi, per distanza temporale o relazionale (Williams 2007, cap. 6). Tuttavia, allude anche al fatto che l'astensione dal giudizio non vale, se i regimi in questione sono a noi contemporanei, o a noi prossimi in termini relazionali (Williams 2007, cap. 6). In questi casi, che non rappresentano certo una minoranza, rimane oscuro come il giudizio vada formulato, e dunque quale sia davvero il ruolo concesso alle credenze dei soggetti nella formulazione di giudizi di legittimità rispetto al verdetto del principio di teoria critica.

Al fine di spiegare la relazione tra contestualismo e universalismo, e di ricollocare in maniera convincente il ruolo delle credenze dei cittadini all'interno della nozione di legittimità, intendo introdurre la distinzione tra concetto e concezioni della legittimità, e mostrare come essi prendano forma nel linguaggio del realismo politico. Prima di farlo, però, è necessario chiarire in che cosa consista, appunto, una credenza nella legittimità.

3.2 La struttura della credenza nella legittimità

A tale scopo, è utile partire da alcune considerazioni metodologiche che Horton propone sulla nozione di legittimità. La prima è che, certamente, alcune delle nostre credenze possono essere ripugnanti, o irrazionali, o incoerenti, e che vanno dunque sottoposte a processi interpretativi ed ermeneutici (Horton 2010b, 197). Tuttavia, una concezione della legittimità politica deve iniziare «prendendo quei pensieri e sensazioni seriamente e trattandoli con rispetto, invece che come qualcosa che va meramente dismesso come irrazionale o ideologicamente illusorio in nome di una preconcepita idea di teoria politica» (Horton 2010b, 197; trad. mia). La seconda, e conseguente, considerazione è che dovremmo resistere alla tentazione di pensare che «spetta al teorico politico determinare al posto loro [di coloro che sono assoggettati al potere politico] i criteri con cui gli individui, indipendentemente dalle circostanze geogra-

fiche e storiche, debbano giudicare se le loro istituzioni politiche sono legittime» (Horton 2012, 145).

Come interpretare, dunque, le credenze? Sebbene non affronti direttamente la questione, Horton offre uno spunto interessante per sviluppare una teoria delle credenze nella legittimità. Nel criticare quelle teorie basate sulla nozione di consenso, infatti, Horton sottolinea che ciò che conta non è tanto il consenso o meno all'autorità politica, quanto le *ragioni* per cui i soggetti sono disposti a riconoscere la legittimità del regime, e dunque ad acconsentire al suo esercizio del potere:

Io acconsento a, o più propriamente riconosco, lo stato come legittimo, perché soddisfa i criteri salienti della legittimità che sono operativi nella pratica [...] L'affermazione della legittimità certamente conta, ma tale affermazione è radicata in qualcosa che va oltre l'affermazione stessa. Quindi, cosa spiega la mia attribuzione di legittimità? Questo varia a seconda dei tipi di considerazioni che sostengono la legittimità dello stato di cui un individuo è membro (Horton 2012, 142; trad. mia).

Partendo dalle considerazioni di Horton, si può dunque affermare che le credenze nella legittimità debbano esprimere le ragioni per cui un individuo è disposto a riconoscere legittimità allo stato, e non semplicemente l'affermazione di tale riconoscimento. Pertanto, tali credenze devono identificare un qualche tipo di *positività* dello stato, cioè appunto la sua capacità di soddisfare criteri che sono considerati salienti dai propri membri. Alla luce di queste considerazioni generali, è possibile tratteggiare la struttura di una credenza nella legittimità come segue⁷:

Soddisfare la caratteristica X è un criterio saliente di legittimità.

(*componente normativa*)

Lo stato soddisfa la caratteristica X (*componente fattuale*)

Lo stato è legittimo (*credenza nella legittimità*)

Adottando questa definizione, è possibile sostanziare le riflessioni metodologiche offerte da Horton. Infatti, le componenti normativa e fattuale, insieme, restituiscono le ragioni per cui un individuo è disposto

⁷ Per una più approfondita analisi delle basi, e delle conseguenze normative, di questa elaborazione si vedano (Cozzaglio 2020b) e (Cozzaglio in pubblicazione, 2022).

ad affermare la legittimità dello stato, e dunque a esprimere una credenza in tal senso. In altre parole, lo stato è legittimo (*credenza nella legittimità*) poiché effettivamente soddisfa (*componente fattuale*) alcuni criteri salienti (*componente normativa*), secondo la prospettiva degli individui soggetti al suo potere.

Ancora un paio di precisazioni, prima di passare alla distinzione tra concetto e concezioni. La prima è che tale struttura della credenza nella legittimità è permissiva circa ciò che conta come criterio saliente – anche se, come vedremo, è necessario applicare alcuni vincoli normativi. Ciò significa che ciascun individuo, o ciascuna comunità politica, può inserire al posto di X i criteri che più ritiene consoni. La seconda è che X può rappresentare non uno, ma un insieme di criteri salienti, che possono essere più o meno esplicitamente già ordinati secondo gerarchie di priorità. La struttura, come sopra presentata, intende fornire solo un modello ideale in grado di semplificare, o meglio, cristallizzare, un certo tipo di ragionamento politico.

3.3 Concetto e concezioni della legittimità realista

A questo punto, al fine di chiarire il rapporto tra spinte contestualiste e universaliste della teoria normativa realista, e il ruolo delle credenze per la nozione di legittimità politica, intendo introdurre la distinzione tra concetto e concezioni, e proporre le rispettive formulazioni in termini compatibili con la metodologia realista. Propongo il seguente come *concetto* della legittimità:

La legittimità è una caratteristica ascrivibile a un regime politico, la cui ascrizione dipende dalle qualità positive del regime in quanto percepite come tali da un soggetto, a patto che tale percezione soddisfi almeno i seguenti tre requisiti normativi: *coerenza*, *adeguatezza fattuale* e *adeguatezza politica*. La legittimità conferisce al regime il diritto (legale e morale) di richiedere obbedienza ai soggetti, poichè tale obbedienza è funzionale a soddisfare le qualità positive che i soggetti stessi individuano come tali nell'ordine politico. In altre parole, l'obbedienza è in questo caso l'altra faccia della legittimità così concepita.

Analizziamo ora, una a una, le varie componenti di questa definizione. La positività delle qualità del regime dipende da ciò che il soggetto ritiene saliente o per se stesso direttamente, o per il mondo in cui vive.

Tale positività si concretizza in quei criteri che abbiamo visto essere parte della struttura della credenza nella legittimità, e può riguardare sia le fonti del potere politico (*input legitimacy*) che gli esiti del suo esercizio (*output legitimacy*). Per esempio, un soggetto che ritiene una certa concezione della giustizia distributiva G_d come un requisito saliente dell'ordine politico⁸, ascriverà legittimità al proprio regime solo nella misura in cui riterrà che il regime implementi effettivamente G_d .

Veniamo ora ai tre requisiti normativi⁹. Per *coerenza* intendo il fatto che la credenza nella legittimità derivi effettivamente dal riscontro fattuale della capacità del regime di soddisfare quelli che vengono individuati come criteri salienti. In altre parole, un soggetto che individua in G_d il criterio saliente della legittimità (*componente normativa*), ma che riscontra l'incapacità del regime di soddisfare G_d (*componente fattuale*), non può coerentemente sostenere la legittimità del regime (*credenza nella legittimità*). Si noti che il requisito della coerenza non è un requisito esterno, arbitrariamente applicato. Piuttosto, è un requisito inerente alla definizione stessa di credenza nella legittimità: se tale credenza deve esprimere la positività del regime secondo un soggetto, conferire legittimità sulla base di una valutazione negativa delle qualità del regime è in contraddizione con la definizione e il ruolo di tale credenza, nonché con la logica argomentativa interna alla credenza stessa. Il requisito della coerenza spinge gli individui a riflettere sulle ragioni per le quali sono disposti a riconoscere legittimità al regime e, nel richiedere che tali ragioni (componente normativa e fattuale) vengano esplicitate, filtra sia istanze acritiche – per esempio, il conferire legittimità per abitudine a sottostare ad una certa autorità politica – sia istanze che non si fondano su qualità positive del regime – per esempio, il conferire legittimità per timore.

⁸ Ritorrerò più avanti, anche se brevemente, sul perché non sia problematico, per una teoria realista, riferirsi alla giustizia distributiva come criterio saliente per la legittimità. Per approfondire il tema della compatibilità tra concezioni morali e realismo politico, si vedano Sleat (2014) e Jubb (2015). Per una più dettagliata discussione del perché il requisito dell'adeguatezza politica non reintroduca una forma di moralismo, si veda (Cozzaglio in pubblicazione, 2022).

⁹ Per una più ampia analisi di questi tre requisiti, si veda (Cozzaglio in pubblicazione, 2022).

Per *adeguatezza fattuale* intendo che la componente fattuale contenuta nella credenza nella legittimità sia compatibile con le informazioni rilevanti a disposizione, cioè, tornando all'esempio sopra riportato, che il regime davvero soddisfi i requisiti espressi da G_d . Mentre è chiaro che nessun individuo possa avere completezza di informazioni, né gli possa venir richiesto di spendere un'irragionevole quantità di tempo e risorse nel cercarle, è però necessario che ne acquisisca in misura ragionevole a formulare una credenza che sia plausibile dal punto di vista fattuale e, soprattutto, che sia disposto a rivedere tale credenza qualora le informazioni su cui si basava si rivelassero incorrette. Il requisito dell'*adeguatezza fattuale* aiuta a filtrare quelle istanze di legittimità che sono frutto della manipolazione da parte del regime, perché invita a raccogliere informazioni circa le qualità effettive del regime stesso – nel sopracitato esempio, un regime che dichiara di soddisfare i requisiti di G_d ma implementa policies che aumentano il divario economico e sociale tra classi non può essere considerato legittimo, laddove G_d è considerato un criterio saliente per la legittimità. Anche questo requisito, come il precedente, è inerente alla definizione e al ruolo della credenza nella legittimità¹⁰.

Con *adeguatezza politica* mi riferisco al fatto che i criteri salienti per la legittimità inclusi nelle credenze espresse dai soggetti (*componente normativa*) non debbano violare il compito base della pratica politica, intesa, nei termini di Williams, come volta alla «assicurazione di ordine, protezione, sicurezza, fiducia e delle condizioni per la cooperazione» (Williams 2007, 5-6). Per esempio, un soggetto che dovesse attribuire legittimità al proprio regime sulla base della sua effettiva capacità (*componente fattuale*) di minacciare attivamente l'integrità fisica e morale di una minoranza (*componente normativa*), esprimerebbe una credenza nella legittimità che non è accettabile dal punto di vista del criterio dell'*adeguatezza politica*. Si noti che i termini di cosa significa assicurare ordine,

¹⁰ Sia la coerenza che l'*adeguatezza fattuale* rappresentano criteri epistemici che vincolano le credenze. Pertanto, la loro introduzione non è imputabile a una forma di moralismo. Un intervento normativamente simile viene suggerito da Rossi (2019) e da Prinz e Rossi (2017), i quali propongono di valutare le narrative di legittimazione attraverso una critica genealogica, volta a escludere narrative epistemicamente sospette dall'insieme delle giustificazioni adottate per l'esercizio di un determinato potere politico.

protezione, sicurezza, fiducia e condizioni di cooperazione variano a seconda dei contesti politici, e dunque il requisito dell'adeguatezza politica può presentarsi – e tendenzialmente si presenta, almeno nei regimi democratici – come un vincolo normativo decisamente più robusto della versione minima qui presentata. Il criterio dell'adeguatezza politica deriva dalla definizione stessa di politica come differente dalla definizione di dominazione – come abbiamo visto in precedenza con Williams – e ha lo scopo di preservare, nella pratica politica, tale differenza.

Veniamo, infine, alla questione dell'obbedienza. Laddove il regime è considerato legittimo secondo la definizione sopra fornita, esso ha il diritto di pretendere obbedienza. Tale obbedienza, rimandando alla definizione di dominazione legittima di Weber, non è dovuta a timore, espediente o costume; piuttosto, è dovuta alla credenza nella validità del comando – o all'autorevolezza di chi lo proferisce. Non solo. L'obbedienza è funzionale alla realizzazione di un ordine politico strutturato sulla base di quei criteri salienti che proprio i soggetti riconoscono come tali nel valutare la legittimità del regime¹¹. Per queste ragioni, la pretesa di obbedienza è legittima, poiché tale pretesa non si fonda sull'instaurazione di una relazione di timore, né su una acritica accettazione dell'esercizio del potere da parte dei soggetti, ma su una valutazione, condotta dai soggetti stessi, delle fonti dell'autorità così come degli esiti politici per i quali l'obbedienza viene richiesta.

Fin qui, il concetto di legittimità sembra assolvere a tre ruoli. Il primo è quello di legare la nozione di legittimità a quella di politica. Infatti, la definizione sopra proposta offre un modo (certamente non l'unico) di esprimere la distinzione che Williams traccia tra relazione politica e relazione di dominazione, dove quest'ultima è caratterizzata da un esercizio arbitrario del potere politico, mentre la prima stabilisce un ordine la cui giustificazione è accettabile dal punto di vista dei soggetti all'ordine politico stesso. La concezione degli scopi e delle funzioni della politica funge anche da vincolo normativo – insieme a coerenza e adeguatezza ai fatti – per filtrare quelle credenze nella legittimità che non possono considerarsi accettabili.

¹¹ Nella prossima sezione tornerò brevemente sulle implicazioni normative di questa idea.

Il secondo ruolo del concetto di legittimità è quello di offrire una prospettiva normativa, che eviti il collasso della nozione di legittimità sulle credenze possedute dai soggetti. Infatti, tramite la nozione di positività delle qualità del regime in quanto percepite come tali dai soggetti, il concetto di legittimità garantisce spazio alle credenze di coloro che sono assoggettati al potere politico. Tuttavia, il concetto pone anche dei vincoli normativi per stabilire quali credenze possano essere accettate, e dunque continuo come marcatori della legittimità del regime, e quali no.

Il terzo ruolo del concetto di legittimità è quello di assolvere alla vocazione universalista dell'approccio realista. Infatti, il concetto di legittimità funge da guida "indipendente" dal contesto per formulare giudizi politici, pur senza violare le specificità che caratterizzano le diverse comunità politiche, come vedremo tra poco parlando delle concezioni della legittimità realista. Da una parte, infatti, l'idea che la legittimità si basi sulla percepita positività del regime da parte dei suoi soggetti è un'idea che rimanda, come sottolineato in precedenza, alla distinzione tra relazione di dominazione e relazione politica. Tale distinzione passa, infatti, dalla percezione dell'arbitrarietà o meno dell'esercizio del potere politico da parte dei soggetti. Dall'altra, i vincoli normativi sono vincoli che rendono funzionale – o, se si vuole, efficace – l'idea di legare legittimità e positività del regime, poiché assicurano che il giudizio politico si basi *effettivamente* sulla corrispondenza tra l'ordine politico implementato attraverso l'esercizio del potere e i criteri salienti individuati dai soggetti. Pertanto, questi vincoli non rappresentano prospettive pregiudiziali in favore di uno o l'altro dei sistemi valoriali e culturali esistenti o passati.

Veniamo ora alle *concezioni* della legittimità realista. Esse derivano dalla contestualizzazione del concetto della legittimità, in quanto si appellano a specifici valori che sono condivisi all'interno di un certo contesto politico. Le concezioni della legittimità specificano quali siano i criteri salienti che il regime deve soddisfare affinché sia considerato legittimo, e dunque danno contenuto, o sostanza, a quell'X che nel concetto di legittimità rimane un'indicazione formale di positività. L'individuazione dei criteri salienti dipende da una serie di circostanze contestuali e individuali. Contestuali, perché le caratteristiche storiche, politiche, economiche, culturali e sociali di un contesto politico contribuiscono all'individuazione e alla formazione, al mantenimento, e al cambiamento di un certo sistema valoriale. Individuali, poiché individui diversi appartenenti

al medesimo contesto possono abbracciare sistemi valoriali differenti, o ordinare gerarchicamente in maniera differente valori diversi, quando due o più di essi si trovino in conflitto.

Tali concezioni possono essere di diversa natura, cioè appellarsi a valori e principi diversi come criteri salienti della legittimità – siano essi morali, politici, legali, eccetera – e focalizzarsi sia sugli aspetti input che sugli aspetti output dell'esercizio del potere. Per esempio, una concezione C_m della legittimità potrebbe indicare che

Ridurre la disuguaglianza sociale ed economica è un criterio saliente di legittimità. (*componente normativa*)

Lo stato implementa politiche che effettivamente riducono la disuguaglianza sociale ed economica. (*componente fattuale*)

Lo stato è legittimo. (*credenza nella legittimità*)

D'altro canto, una concezione C_l della legittimità potrebbe indicare che

Derivare il proprio potere politico da una procedura di elezione democratica è un criterio saliente di legittimità. (*componente normativa*)

Lo stato deriva il proprio potere politico da una procedura di elezione democratica. (*componente fattuale*)

Lo stato è legittimo (*credenza nella legittimità*)

Come accennavo in precedenza, questi sono soltanto esempi – nella forma di idealtipi – di concezioni della legittimità, le quali naturalmente si presentano nella realtà politica come elaborazioni più complesse e sfaccettate. Tuttavia, è utile ricorrere a questi modelli per comprendere quale tipo di logica politica debba stare alla base dell'attribuzione di legittimità, cioè un ragionamento che leghi la legittimità a una accertata positività del regime.

È bene qui soffermarsi su un altro aspetto: potrebbe infatti sembrare contraddittorio, rispetto alla metodologia realista e, in particolare, al suo rifiuto del moralismo politico, includere tra le concezioni della legittimità realista anche quelle di natura morale. Tale contraddittorietà, tuttavia, si mostra infondata, se si guarda più attentamente alla natura delle concezioni morali della legittimità. Tali concezioni, infatti, non rappresentano una forma di normatività dall'alto, dove i principi morali sono considerati aventi validità oggettiva e universale, e *pertanto* applica-

ti al contesto politico. Piuttosto, queste concezioni rappresentano una forma di normatività dal basso, poiché sono i soggetti al potere politico ad individuare in tali standard morali i criteri salienti per la legittimità. Detto altrimenti, non è il teorico (come ammonisce Horton) a decidere che – nell'esempio C_m – la riduzione della disuguaglianza economica e sociale debba essere un criterio saliente sulla base del quale giudicare la legittimità di un regime. Invece, è il cittadino soggetto al potere a richiedere che l'ordine politico venga stabilito sulla base di quel principio, e che sulla base della realizzazione di quel principio venga legittimamente richiesta obbedienza da parte dell'autorità politica¹².

Le concezioni della legittimità danno quindi sostanza a quei requisiti formali espressi dal concetto di legittimità. Allo stesso tempo, il concetto di legittimità funge da vincolo normativo delle concezioni, cioè indica la gamma di possibilità in cui una specifica concezione della legittimità può prendere forma. Infatti, ciascuna concezione deve soddisfare i requisiti di coerenza, adeguatezza fattuale e adeguatezza politica espressi dal concetto della legittimità. Naturalmente, soddisfare tali requisiti richiede di ancorare la teoria al contesto. Si prenda, ad esempio, il vincolo dell'adeguatezza politica. In una democrazia di lunga tradizione, i concetti di sicurezza, protezione, fiducia e cooperazione avranno probabilmente significati – e implicazioni pratiche ed istituzionali – diversi da quelli che troviamo in una democrazia di recente formazione. Similmente, in un regime libertario il concetto – e le implicazioni pratiche e istituzionali – di protezione saranno diversi da quelli abbracciati in un regime fondato su principi comunitaristi.

Questi esempi ci permettono di sottolineare come la distinzione tra concetto e concezioni permetta alla teoria realista di chiarire il rapporto tra vocazioni contestuale e universalista. Infatti, contestualismo e universalismo non sono spinte indipendenti l'una dall'altra, ma piuttosto forze intrinsecamente legate tra loro attraverso il rapporto tra concetto e concezioni. Infatti, il concetto di legittimità implica necessariamente

¹² Si vedano anche i riferimenti bibliografici forniti alla nota 7. In particolare, Sleat, nell'articolo del 2014, sembra fare un ragionamento simile a quello qui proposto, circa la non problematicità di appellarsi a considerazioni morali per la teoria realista, laddove tali considerazioni appartengano a ciò che, per dirla con Williams, "ha senso" per coloro che soggiacciono all'autorità politica.

che una concezione venga formulata, affinché la teoria fornisca indicazioni sulla pratica politica. In altre parole, il concetto di legittimità è un requisito fondamentale, che non può fare a meno di essere esplicitato attraverso una specifica concezione della legittimità. Tale concezione, a sua volta, incarna gli aspetti contestuali della nozione, ed ha valore normativamente vincolante rispetto al contesto in cui viene formulata. Tuttavia, affinché una concezione sia normativamente accettabile – e dunque tale da stabilire legittimamente che cosa va fatto in un certo ordine politico – essa deve necessariamente soddisfare i vincoli posti dal concetto di legittimità. Detto in altri termini, una concezione della legittimità è normativamente rilevante per il contesto cui si riferisce se e solo se rispetta i vincoli normativi formali posti dal concetto di legittimità.

In questo modo, il rapporto tra concetto e concezioni della legittimità chiarisce anche il ruolo delle credenze dei cittadini per la teoria realista, pur mantenendo l'impianto normativo della stessa – cioè pur evitando il collasso della nozione di legittimità sulla mera credenza in tal senso dei soggetti. Infatti, sia il concetto che le concezioni prendono forma a partire dalla struttura della credenza nella legittimità, e dunque tale credenza è il fulcro, e non un elemento periferico, della nozione stessa di legittimità. Allo stesso tempo, non tutte le credenze sono considerate egualmente accettabili: solo quelle che soddisfano gli standard normativi di coerenza, adeguatezza fattuale e adeguatezza politica (con ciò che essa comporta anche in termini di normatività morale dal basso) sono considerate come marcatori della legittimità del regime.

4. Conclusione: Verso un ideale non moralista di autonomia

In questo articolo ho mostrato come introdurre la distinzione tra concetto e concezioni della legittimità realista aiuti a spiegare meglio come il realismo politico possa tenere insieme vocazioni contestualiste e universaliste, e a rivendicare il ruolo delle credenze dei soggetti per la nozione di legittimità politica senza ricadere in una visione meramente descrittivista dell'autorità politica. Nel concludere questo saggio, vorrei mostrare un possibile sviluppo di ciò che è stato fin qui discusso, e che ha il potenziale di riavvicinare due campi – realismo e moralismo – che si sono spesso concepiti come assolutamente opposti l'uno all'altro.

Riprendiamo la definizione proposta in precedenza del concetto di legittimità, dove parlo di diritto non solo legale, ma anche *morale*, del regime di richiedere obbedienza qualora esso soddisfi i criteri di legittimità. Abbiamo già visto come il riferimento alla sfera morale non sia di per sé problematico per il realismo politico. Tuttavia, vorrei fare qui un passo avanti, e accennare alle motivazioni dell'utilizzo dell'espressione *diritto morale* all'interno della teoria realista della legittimità qui proposta. Infatti, sia il concetto che la concezione della legittimità sono strutturati attorno all'idea che il regime debba possedere delle qualità positive, e che siano i soggetti a giudicare la positività di tali qualità. Più nello specifico, i soggetti stabiliscono sia quali siano i criteri salienti della legittimità (*componente normativa*) sia se il regime soddisfa quei criteri (*componente fattuale*): è sulla base di queste due componenti che deve fondarsi una credenza nella legittimità, e su cui si fonda conseguentemente anche il diritto del regime a richiedere obbedienza.

Astraendo dal concetto di legittimità come centrato su questa struttura della credenza, si può quindi affermare che, secondo tale nozione, la legittimità è la caratteristica di un regime in cui gli individui (ragionevolmente) *considerano* se stessi gli autori, o le fonti, delle loro obbligazioni politiche (Cozzaglio 2018). Sebbene dispiegare in maniera soddisfacente come questa definizione muova verso un ideale non moralista di autonomia richieda un lavoro a parte, vorrei concludere questo saggio ponendo l'accento sul fatto che, sebbene una teoria moralista e una realista dell'ideale dell'autonomia certamente prendano le mosse da due sistemi normativi differenti, e si appellino a prospettive diverse per giudicare i regimi politici – quella esterna nel primo caso, e quella interna nel secondo – è possibile che si incontrino circa le implicazioni pratiche della nozione di legittimità, cioè circa l'idea che un regime debba rispecchiare l'idea di ordine politico che i propri cittadini hanno, laddove tale idea incontri i requisiti dell'accettabilità normativa. Adottando la nozione di legittimità qui proposta, che certamente apre anche alle considerazioni morali purché appartenenti a una normatività dal basso, vi è spazio per fondare una teoria non moralista dell'autonomia come valore centrale per la nozione di legittimità politica.

Bibliografia

- Beetham D. (1991), *The Legitimation of Power*, London, Palgrave.
- Cozzaglio I. (2018), "Building Legitimacy from Individuals' Beliefs: The Role of Symbols in Evaluating Political Authority", PhD thesis, University of Milan.
- (2020a), "Normative Orders for Political Progress or the Other Way Around?", in M. Kettelman (ed.), *Navigating Normative Orders: Interdisciplinary Perspectives*, Frankfurt - New York, Campus, pp. 132-146.
- (2020b), "Political Realism Legitimacy, and a Place for External Critique", *Philosophy and Social Criticism*, DOI: 10.1177/0191453720948391.
- (in pubblicazione, 2022), "Legitimacy Between Acceptance and Acceptability: A Subjects-First View", *Social Theory and Practice*.
- Cozzaglio I., Favara G. (in pubblicazione, 2022), "Political Realism and the Quest for Political Progress", *Constellations*.
- Cozzaglio I., Greene A. (2019), "Can Power be Self-legitimizing? Political Realism in Hobbes, Weber, and Williams", *European Journal of Philosophy*, vol. 27, n.4, pp. 1016-1036.
- Erman E., Möller N. (2013), "Political Legitimacy in the Real Normative World: The Priority of Morality and the Autonomy of the Political", *British Journal of Political Science*, vol. 45, pp. 215-233.
- (2019), "Political Legitimacy for Our World: Where is Political Realism Going?", *Journal of Politics*, vol. 80, n. 2, pp. 525-538.
- (2021), "Distinctively Political Normativity in Political Realism: Unattractive or Redundant", *Ethical Theory and Moral Practice*, online first: <https://doi.org/10.1007/s10677-021-10182-8>.
- Estlund D. (2014), "Utopophobia", *Philosophy and Public Affairs*, vol. 42, n. 2, pp. 113-134.
- (2020), *Utopophobia: On the Limits (If Any) of Political Philosophy*, Princeton, Princeton University Press.
- Favara G. (2021), "Political Realism as Reformist Conservatism", *European Journal of Philosophy*, DOI: 10.1111/ejop.12636.
- Finlayson L. (2017), "With Radical Like These, Who Needs Conservatives? Doom, Gloom, and Realism in Political Theory", *European Journal of Political Theory*, vol. 16, n. 3, pp. 264-282.
- Forst R. (2017), *Normativity and Power*, Oxford, Oxford University Press.
- Galston W. (2010), "Realism in Political Theory", *European Journal of Political Theory*, vol. 9, n. 4, pp. 385-411.
- (2018), "Anger, Humiliation, and Political Theory: Bringing the Darker Passions Back In", in M. Sleat (ed.), *Politics Recovered: Realist Thought in Theory and Practice*, New York, Columbia University Press, pp. 93-113.

- Greene A. (2017), "Legitimacy Without Liberalism: A Defense of Max Weber's Standards of Political Legitimacy", *Analyse & Kritik*, vol. 39, n. 2, pp. 295-323.
- Hall E. (2015a), "Bernard Williams and the Basic Legitimation Demand: A Defence", *Political Studies*, vol. 63, n. 2, pp. 466-480.
- (2015b), "How to Do Realistic Political Theory (and Why You Might Want to)", *European Journal of Political Theory*, vol. 16, n. 3, pp. 283-303.
- Hall E., Sleat M. (2017), "Ethics, Morality and The Case for Realist Political Theory", *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, vol. 20, n. 3, pp. 278-295.
- Horton J. (2010a), "Realism, Liberal Moralism and a Political Theory of Modus Vivendi", *European Journal of Political Theory*, vol. 9, n. 4, pp. 431-448.
- (2010b), *Political Obligation*, London, Palgrave.
- (2012), "Political Legitimacy, Justice and Consent", *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, vol. 15, n. 2, pp. 129-148.
- Jubb R. (2015), "The Real Value of Equality", *Journal of Politics*, vol. 77, n. 3, pp. 679-691.
- (2016), "Recover it from the Facts as We Know Them", *Journal of Moral Philosophy*, vol. 13, n. 1, pp. 77-99.
- (2019a), "Disaggregating Political Authority: What's Wrong with Rawlsian Civil Disobedience?", *Political Studies*, vol. 67, n. 4, pp. 955-971.
- (2019b), "On What a Distinctively Political Normativity Is", *Political Studies Review*, vol. 17, n. 4, pp. 360-369.
- Jubb R., Rossi E. (2015a), "Political Norms and Moral Values", *Journal of Philosophical Research*, vol. 40, pp. 455-458.
- (2015b), "Why Moralists Should be Afraid of Political Values: A Rejoinder", *Journal of Philosophical Research*, vol. 40, pp. 465-468.
- Larmore C. (2013), "What is Political Philosophy?", *Journal of Moral Philosophy*, vol. 10, n.3, pp. 276-306.
- Leader Maynard J. (2021), "Political Realism as Methods not Metaethics", *Ethical Theory and Moral Practice*, <https://doi.org/10.1007/s10677-021-10183-7>.
- Leader Maynard J., Worsnip A. (2018), "Is There a Distinctively Political Normativity?", *Ethics*, vol. 128, pp. 756-787.
- McQueen A. (2017), "Political Realism and the Realist Tradition", *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, vol. 20, n. 3, pp. 296-313.
- Morgenthau H. (1993), *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, New York, McGraw-Hill.
- Philp M. (2007), *Political Conduct*, Cambridge (MA) - London, Harvard University Press.

- Philp, M. (2010), "What is to be Done? Political Theory and Political Realism", *European Journal of Political Theory*, vol. 9, n. 4, pp. 466-484.
- Prinz J., Rossi E. (2017), "Political Realism as Ideology Critique", *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, vol. 20, n. 3, pp. 348-365.
- Rossi, E. (2019), "Being realistic and demanding the impossible", *Constellations*, vol. 6, n. 4, pp. 638-652.
- Rossi E., Sleat M. (2014), "Realism in Normative Political Theory", *Philosophy Compass*, vol. 9, n. 10, pp. 689-701.
- Sagar P. (2018), "Legitimacy and Domination", in M. Sleat (ed.) *Politics Recovered: Essays in Realist Political Theory*, New York, Columbia University Press, pp. 114-139.
- Sangiovanni A. (2008), "Justice and the Priority of Politics to Morality", *Journal of Political Philosophy*, vol. 16, n. 2, pp. 137-164.
- Scheuerman W. (2018), "Getting Past Schmitt? Realism and the Autonomy of Politics", in M. Sleat (ed.), *Politics Recovered: Realist Thought in Theory and Practice*, New York, Columbia University Press, pp. 270-295.
- Sleat M. (2013), *Liberal Realism: A Realist Theory of Liberal Politics*, Manchester, Manchester University Press.
- (2014), "Legitimacy in Realist Thought: Between Moralism and Realpolitik", *Political Theory*, vol. 4, n. 3, pp. 314-337.
- (2016), "What is a political value? Political Philosophy and Fidelity to Reality", *Social Philosophy and Policy*, vol. 33, nn. 1-2, pp. 252-272.
- (2021), "Realism and Political Normativity", <https://link.springer.com/article/10.1007/s10677-021-10239-8>.
- Weber M. (2006), *Wirtschaft und Gesellschaft*, Paderborn, Voltmedia.
- Williams B. (2002), *Truth and Truthfulness*, Princeton, Princeton University Press.
- (2007), *In principio era l'azione. Realismo e moralismo nella teoria politica*, Milano, Feltrinelli; ed or. *In the Beginning Was the Deed*, Princeton, Princeton University Press, 2005.
- Wolin S. (1981), "Max Weber: Legitimation, Method, and the Politics of Theory", *Political Theory*, vol. 9, n. 3, pp. 401-424.
- Ypi L. (2016), "From Realism to Activism: A Critique of Resignation in Political Theory", in G. Rosich, P. Wagner (eds), *The Trouble with Democracy: Political Modernity in the 21st Century*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 233-248.